

S. 7683/12
RG 16544/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze dott. Anna Borghini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16546/11 R.G. andata in decisione il 14.5.2012

tra:

, opponente

Comune di Firenze, costituito in giudizio avvalendosi di proprio

funzionario delegato- Convenuto- opposto

avente per oggetto: opposizione ex art. 22 e 23 L. 689/81.

All'udienza di conclusione del 14.5.2012, il ricorrente chiedeva di
"dichiarare l'illegittimità del verbale n. 564783/t/11"

L'opposto chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione.

IN FATTO E IN DIRITTO

1-Nel ricorso, ex art. 22 l. 689/81, depositato in data 20.10.2011, il
ricorrente esponeva d'essere stato notificato del verbale n. 564783/t/11
elevato per violazione art. 142/8 C.d.S.

2-L'opponente, tra i motivi del ricorso, sosteneva, tra l'altro, la nullità
dell'opposto verbale perché l'apparecchio era poco visibile ma soprattutto
l'illegittimità della postazione.

3-Questo giudice, ritenuto applicabile il procedimento di cui agli art. 22 e 23
l. 689/81, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e la cancelleria ha
richiesto le notificazioni di rito.

4-Il comune di Firenze, si costituiva e depositava gli atti relativi alle
notificazioni degli estremi delle violazioni e i documenti, attinenti il
controllo dello strumento utilizzato, oltre alle foto delle postazioni
Controdeduceva con comparsa.

5-All'udienza fissata, le parti concludevano come sopra precisato.

Il giudice, su tali conclusioni, emetteva immediatamente il dispositivo e si riservava il deposito della motivazione nel termine di legge.

Diritto:

Il giudice di pace accoglie il ricorso, perché fondato.

Questi i motivi della decisione:

-La rilevazione dell'infrazione è stata effettuata sul Viale Etruria altezza Via Bibbiena direzione ingresso città, mediante autovelox 105 SE, identificativo apparecchiatura 929386, debitamente autorizzato ed omologato, come risulta dalla nota Ministero dei Lavori Pubblici del 16.5.05.

Tale strumento è stato, come testualmente recita il verbale, installato e controllato nel funzionamento da personale della Polizia Municipale di Firenze, che lo gestisce.

L'accertamento è stato notificato in tempo successivo, perché per il rilievo sono stati utilizzati i mezzi tecnici indicati dall'art. 4 del d.l. 20.6.02 n. 121, convertito in L.1.08.02 n. 168, su una strada o tratto di essa, individuato con decreto del Prefetto di Firenze del 4.8.10.

Senonché nel PGTU del Comune di Firenze, il viale Etruria risulta classificata come una strada integrativa e di distribuzione primaria e quindi di tipo E e F e non C e D dell'art. 2 comma 2 cds.

Il comune di Firenze, con la documentazione allegata, adduce varie argomentazioni a sostegno delle caratteristiche tecniche e funzionali della strada in questione, che, a suo dire, la renderebbero assimilabile a quelle di scorrimento di tipo D, descritte dall'art. 2 comma 3 cds.

Con il provvedimento del 25.3.2010, il Dirigente della Direzione delle Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze, da atto che le "infrastrutture stradali Viale Lavagnini, Viale Matteotti, Viale Gramsci, Viale Etruria presentano caratteristiche sia funzionali sia strutturali congruenti e del tutto assimilabili con quelle delle strade di scorrimento....".



E' pacifico e comunque notorio che il Viale Etruria non ha le caratteristiche minime per costituire una strada urbana di scorrimento, quali, per esempio, la banchina o i parcheggi con entrate e uscite concentrate.

E' indubbio, come afferma il Ministero con il parere del 11.3.2011, che il Comune di Firenze sia libero di classificare le strade come meglio ritiene e possa classificarle anche diversamente da quanto previsto dal PGUT, che è uno strumento di pianificazione.

Se una strada ha, quindi, le caratteristiche sostanziali di una via di scorrimento, poco importa che il Piano sia aggiornato.

In quanto, invece al compito della Prefettura e cioè l'autorizzazione all'apposizione degli autovelox fissi, lo stesso Ministero specifica che la Prefettura non è vincolata dalla classificazione fatta dal Comune, ma potrà autorizzare gli autovelox solo se le strade hanno le caratteristiche richieste dal cds.

Si ritiene, pertanto, che il decreto prefettizio dell'agosto 2010 di individuazione dei luoghi per posizionare le postazioni fisse autovelox, pur alla presenza di un parere tecnico del Comune, sia illegittimo avendo ecceduto i limiti segnati dall'art. 4 comma 2 del D.l n. 121 del 2002, convertito con modifiche nella l. 1.8.02 n. 168, non avendo tenuto conto dei criteri di classificazione previsti dall'art. 2 comma 3 CDs.

In quanto tale, ne va disposta la sua disapplicazione, così come previsto dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 150 del 7.4.06, con la conseguenza che gli accertamenti effettuati dalla P.M. di Firenze a mezzo dispositivi automatici, senza la presenza di agenti operatori, sono da considerare illegittimi.

Disattesi gli ulteriori motivi del ricorso, perché infondati, il giudice accoglie il ricorso annulla il verbale e compensa le spese.

P.Q.M.



Il giudice di pace, visti gli atti, accoglie il ricorso.

Annulla il verbale n. 564783/t/2011 emesso dalla Polizia Municipale di
Firenze il 31.8.2011.

Compensa le spese

Firenze, 14.5.2012

-il giudice di pace

Dott. Anna Borghini



TRIBUNALE DI FIRENZE
GIUDICE DI PACE
14 GIU 2012

14 GIU. 2012
Giacca Bell